

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2661

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BROCCA, CASATI, GIORDANO, AMALFITANO*Presentata il 23 gennaio 1979*

Interpretazione autentica dell'articolo 13, tredicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, concernente modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuazione dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, concernente l'immissione in ruolo di personale docente degli istituti e scuole dell'istruzione secondaria ed artistica, ha proposto complessi problemi interpretativi per l'incerta formulazione di alcune sue previsioni, le quali hanno ingenerato perplessità sul piano operativo per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti:

successione temporale dei provvedimenti relativi, rispettivamente, ai docenti che dovranno essere iscritti a domanda nelle graduatorie provinciali ad esaurimento ed ai docenti incaricati da nominare invece d'ufficio sulla base del solo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla norma per la loro immissione in ruolo;

determinazione del momento in cui va riassorbito l'eventuale soprannumero che potrà conseguire all'immissione in ruolo dei predetti docenti incaricati.

L'ipotesi interpretativa che sembra più conforme all'insieme dei dati letterali è la seguente.

L'immissione in ruolo dei docenti incaricati deve essere disposta immediatamente con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79. L'immissione in ruolo, invece, dei docenti iscritti nelle graduatorie provinciali (468isti, ecc.) deve essere disposta gradualmente in relazione alla disponibilità delle cattedre nel corrente anno e negli anni scolastici successivi.

Per assicurare lo scorrimento delle graduatorie provinciali, i docenti incaricati immessi in ruolo non dovrebbero occupa-

re posti di organico e dovrebbero, pertanto, rimanere in posizione di soprannumero non riassorbibile prima dell'esaurimento delle graduatorie provinciali. In tal modo le cattedre che si renderanno disponibili negli anni scolastici successivi a quello corrente potrebbero essere assegnate ai docenti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. D'altra parte l'utilizzazione dei docenti in soprannumero è prevista dall'articolo 14 della legge in questione.

Questa tesi trova fondamento in un dato letterale e, precisamente, nella dizione del 17° comma, il quale prevede « l'assegnazione della sede » ai docenti incaricati immessi in ruolo « non prima che siano esaurite le graduatorie » provinciali. Da tale dizione sembra doversi evincere che la immissione in ruolo dei docenti incaricati è immediata, mentre l'assegnazione della sede è differita. È da notare, d'altra parte, sia pure incidentalmente, la mancanza di ogni indicazione di criteri per la graduazione dei docenti incaricati di cui trattasi, che ne possa consentire un'immissione graduale nel tempo, graduazione che è invece prevista per un'ulteriore categoria dei docenti da immettere in ruolo ai sensi del 15° comma dell'articolo 13, a partire dall'anno scolastico 1979-80 (insegnanti incaricati a tempo indeterminato con trattamento di cattedra che non abbiano però occupato cattedra o posto orario in nessuno degli anni scolastici 1976-77 e 1977-78).

Rimane peraltro da chiarire la portata della previsione, contenuta nel 13° comma, di una decorrenza delle nomine in ruolo dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79, « ai soli effetti giuridici », dizione che sembra far ritenere la possibilità di una effettuazione differita agli anni scolastici successivi delle predette nomine. D'altra parte manca una previsione esplicita che dichiarò non riassorbibile il soprannumero in corrispondenza al verificarsi di disponibilità di posti in organico mentre è principio generale che ogni soprannumero va riassorbito immediatamente al verificarsi di dette disponibilità.

È da far presente inoltre che dalla suindicata interpretazione possono derivare i seguenti inconvenienti pratici:

1) rischio che le delegazioni regionali della Corte dei Conti non accettino la deroga al principio generale secondo cui il soprannumero deve essere riassorbito in presenza di disponibilità di posti;

2) prevedibile contenzioso amministrativo che potrebbe essere promosso dai docenti iscritti nelle graduatorie provinciali, al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ministeriale con cui si dispone l'immissione in ruolo immediata dei docenti incaricati a tempo indeterminato: ciò per l'incertezza dell'effettivo non riassorbimento del soprannumero fino al completo esaurimento delle predette graduatorie provinciali e, pertanto, nella prospettiva di un rinvio *sine die* delle loro nomine.

La tesi esposta sembra inoltre aderire all'intento del legislatore di porre rimedio, in tempi brevi, al fenomeno del precariato, senza creare troppi squilibri tra i vari settori scolastici e tra le varie categorie di docenti.

D'altra parte, per operare in conformità, senza che l'Amministrazione si trovi esposta alle gravi conseguenze sopra indicate, appare necessario che vengano chiarite, con apposita norma di interpretazione autentica, i seguenti due punti:

a) che l'immissione in ruolo degli insegnanti incaricati deve essere effettuata con decorrenza, a tutti gli effetti (e non « ai soli effetti giuridici », come dice adesso la norma) dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79;

b) che il soprannumero determinato dall'immissione in ruolo dei docenti incaricati sarà riassorbito soltanto dopo lo esaurimento delle graduatorie provinciali (la norma non contiene, si ripete, alcuna esplicita previsione in proposito e pertanto bisognerebbe applicare il principio generale del riassorbimento del soprannumero, circostanza questa che impedirebbe lo scorrimento delle graduatorie provinciali).

Infine, per agevolare l'Amministrazione nello svolgimento della complessa attività derivante dall'attuazione dell'articolo 13 in esame, occorre attribuire, in maniera chiara, ai Provveditori agli studi la competenza ad adottare i provvedimenti di nomina non solo dei docenti iscritti nelle costituite graduatorie provinciali ad esaurimento, come dispone il comma 9° del medesimo articolo 13, ma anche dei docenti incaricati da immettere in ruolo ai sensi dei commi 13, 15 e 16 dell'articolo 13.

Si tratta di dare al 9° comma una portata coerente con la volontà del legislatore di realizzare il decentramento delle operazioni di nomina previste dall'articolo 13.

Non si giustifica infatti il decentramento delle sole nomine dei docenti iscritti nelle graduatorie provinciali — di numero peraltro molto limitato — rispetto al grosso delle operazioni di immissione in ruolo derivante dall'attuazione dei citati commi 13, 15 e 16 dell'articolo 13.

Per corrispondere a tali esigenze è stata predisposta la seguente proposta di legge, composta di un articolo unico.

Dalla proposta di legge non deriva alcuna spesa aggiuntiva rispetto alle previsioni formulate in sede di elaborazione della legge 9 agosto 1978, n. 463, previsioni che davano per scontata l'interpretazione che ora si propone.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 13, comma tredicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, è da intendere nel senso che l'immissione in ruolo dei docenti ivi contemplata è effettuata con decorrenza, a tutti gli effetti, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 ed anche in soprannumero riassorbibile dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dal settimo comma del medesimo articolo 13.

Tutti i provvedimenti di nomina di cui all'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono disposti dai provveditori agli studi.